I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2917/76 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 2824/72 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2824/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/76 (4), elenca le misure rispondenti alla nozione di interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 ; che, dopo l'ultima modifica di detto allegato, sono state adottate alcune misure che vanno considerate, per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune, come interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli ; che occorre quindi modificare tale allegato ;

considerando che, a seguito della codificazione dei regolamenti concernenti alcuni settori, occorre adattare, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2824/72, la numerazione dei regolamenti relativi ai settori in questione ; che, dal 1972, l'allegato è stato ripetutamente modificato dai regolamenti (CEE) n. 526/73 (5), n. 3536/73 (6), n. 330/74 (7), n. 2683/74 (8) e n. 1175/75 (9) ; che occorre pertanto raggruppare in un unico elenco tutte le misure di cui all'allegato stesso, incluse le ultime modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2824/72 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

---

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 84 del 31. 3. 1976, pag. 5.
(5) GU n. L 51 del 24. 2. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 2.
(7) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.
(8) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 4.
(9) GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 8.

ALLEGATO

« ALLEGATO

RILEVAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I. SETTORE DEI CEREALI

1. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2727/75.
2. Le misure d'intervento particolari e speciali previste dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75.
3. Le indennità per le giacenze esistenti alla fine campagna di commercializzazione previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
4. Gli aiuti alla produzione di frumento duro previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
5. Le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
6. Le sovvenzioni previste dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

II. SETTORE DEL RISO

1. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76.
2. Le misure particolari d'intervento previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
3. Le indennità per le giacenze esistenti alla fine campagna di commercializzazione previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
4. Le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

III. SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

1. Gli acquisti di burro e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo o secondo comma, prima frase, del regolamento (CEE) n. 804/68.
2. Gli aiuti all'ammasso privato di burro e di crema previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68.
3. Le misure speciali per lo smercio di burro previste dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 804/68.
4. Gli acquisti di latte scremato in polvere e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68.
5. Gli aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68.
6. Gli acquisti di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68.
7. Gli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68.
8. Le misure d'intervento per i formaggi da riporto previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 804/68.
9. Gli aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.

10. Gli aiuti al latte scremato e trasformato in caseina previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68.

11. Le misure relative alla diminuzione delle eccedenze di prodotti lattieri previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68.

12. Il contributo comunitario di cui all'articolo 26, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 ai fini della cessione di latte agli istituti scolastici.

13. Le misure relative all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere impiegato negli alimenti per il bestiame, previste dal regolamento (CEE) n. 563/76.

IV. SETTORE DEI GRASSI

A. **Olio d'oliva**

1. Gli aiuti alla produzione previsti dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

3. I contratti di ammasso previsti dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE.

4. Le misure previste dall'articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE.

5. Le restituzioni alla produzione, per l'olio d'oliva utilizzato per la fabbricazione delle conserve, previste dall'articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE.

B. **Semi oleosi di colza, di ravizzone e di girasole**

1. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Gli aiuti per i semi raccolti e trasformati previsti dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

3. Le misure previste all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE.

4. Gli aiuti supplementari per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia, decisi in applicazione dell'articolo 36 del regolamento n. 136/66/CEE.

5. Gli importi differenziali concessi o riscossi per la trasformazione dei semi di colza e di ravizzone, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72.

C. **Altri semi oleosi**

1. Gli aiuti ai semi di cotone previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1516/71.

2. L'aiuto alla produzione di semi di soia previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/74.

3. Gli aiuti ai semi di lino previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76.

V. SETTORE DELLO ZUCCHERO

1. Le spese di ammasso previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74.

2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 11 e dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3330/74.

3. I premi di denaturazione previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3330/74.

4. Le misure adottate per gli zuccheri DOM in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3330/74.

5. Le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3330/74.

6. Le misure particolari d'intervento intese a garantire l'approvvigionamento, previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3330/74.

7. Le sovvenzioni all'importazione previste dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3330/74.

8. Gli importi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1488/76, riscossi per lo zucchero proveniente dalla scorta minima e smerciato in condizioni diverse da quelle previste.

VI. SETTORE DELLE CARNI BOVINE

1. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.

3. I premi per la nascita di vitelli previsti dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 464/75 e dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 620/76.

4. I premi di macellazione per taluni bovini adulti previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/76.

VII. SETTORE DELLE CARNI SUINE

1. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

VIII. SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

1. Le compensazioni finanziarie concesse alle associazioni di produttori, previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. Gli acquisti previsti dall'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72, in caso di situazione grave nel mercato comunitario.

3. Le misure di smercio dei prodotti ritirati dal mercato previste dall'articolo 21, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

4. Le indennità concesse agli imprenditori agricoli in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

5. Le compensazioni finanziarie destinate a promuovere la commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari, previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69.

6. Le compensazioni finanziarie destinate a favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69.

7. Gli aiuti alla produzione per le conserve di ananassi previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1929/75.

8. Gli importi compensativi per taluni scambi intracomunitari di conserve di pomodoro previsti dal regolamento (CEE) n. 1930/75.

IX. SETTORE VITIVINICOLO

1. Gli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola e dei mosti di uve previsti dagli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 816/70.

2. Gli aiuti al ricollocamento dei vini da tavola previsti dall'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 816/70.

3. Gli aiuti al magazzinaggio complementare previsti dall'articolo 6 quater, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70.

4. La distillazione dei vini prevista dall'articolo 6 ter, dall'articolo 6 quater, paragrafo 2, secondo trattino, dagli articoli 7, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70.

5. Le misure d'intervento per i prodotti vinicoli diversi dai vini da tavola previste dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 816/70.

6. La distillazione speciale dei vini da tavola prevista dall'articolo 33 bis del regolamento (CEE) n. 816/70.

7. Le misure derogatorie conseguenti a calamità naturali, previste dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 816/70.

8. Gli aiuti per i prodotti analoghi al prodotto vinicolo, esportato con la denominazione di « Cyprus sherry », previsti dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3576/73.

X. SETTORE DEL TABACCO GREGGIO

1. I premi per il tabacco previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70.

2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.

XI. SETTORE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

1. Le compensazioni finanziarie concesse alle associazioni di produttori, previste all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 100/76.

2. Gli acquisti di sardine e di acciughe previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 100/76.

3. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 100/76.

4. Le indennità compensative per i produttori di tonni previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 100/76.

5. La distribuzione gratuita dei prodotti ritirati o acquistati, in applicazione rispettivamente degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 100/76.

XII. ALTRI SETTORI E ALTRE MISURE

A. **Lino tessile e canapa**

1. Gli aiuti alla produzione previsti dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

2. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

B. **Sementi**

Gli aiuti alla produzione previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

C. **Luppolo**

Gli aiuti alla produzione previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

D. **Bachi da seta**

1. Gli aiuti all'allevamento previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72.

2. L'aiuto supplementare previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 708/76.

E. **Foraggi disidratati**

L'aiuto alla produzione di foraggi disidratati previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1067/74.

F. **Sostanze proteiche**

Gli aiuti temporanei all'ammasso privato di taluni prodotti proteici previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1531/76.

XIII. DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ SETTORI

1. Gli importi compensativi monetari riscossi e concessi negli scambi fra Stati membri, in applicazione del regolamento (CEE) n. 974/71.

2. Gli importi compensativi "adesione" concessi negli scambi fra Stati membri, in applicazione degli articoli 47 e 55 dell'atto di adesione. »